

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO REGIONALE**  
**PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di marzo, presso la sede del CORAP

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto,

**Decreto n. 33 del 21 MAR 2018: Presa d'atto accordo transattivo e nuovo trattamento economico dirigente Fabrizio D'Agostino.**

**PREMESSO che:**

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "*Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità*", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con il D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nelle vigenti L.R. n. 24/2013 e L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;

**CONSIDERATO che:**

- a seguito della istituzione del CORAP è stata avviata un'azione di revisione dei costi del personale ai fini del contenimento delle spese e della omogeneizzazione degli importi relativi ai trattamenti economici dei dirigenti dei cinque ex Consorzi Industriali accorpati che presentavano notevoli differenze a parità di funzioni;
- ai fini della omogeneizzazione e della razionalizzazione delle retribuzioni, a far data dal 01.07.2016, a tutti i dirigenti sono stati corrisposti i trattamenti retributivi secondo gli elementi base previsti dall'art. 20 del CCNL Ficei 2016-2018 per i dirigenti;
- il dirigente dott. Fabrizio D'Agostino, assunto presso l'ex Consorzio industriale di Catanzaro dal 31.10.2008 ha contestato in sede giudiziaria il trattamento economico percepito dallo 01.07.2016 secondo gli importi previsti dall'art. 20 del CCNL Ficei 2016-2018 per i dirigenti;

- il dott. Fabrizio D'Agostino in data 15.09.2017 ha notificato il ricorso presso il Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro al fine di vedersi riconoscere il trattamento economico percepito anteriormente all'istituzione del CORAP, nonché le differenze retributive maturate;

**VISTO che:**

- il CORAP, difeso dall'Avv. Marco Giardetti, si costituiva ritualmente in giudizio per resistere alle pretese del dott. D'Agostino;
- successivamente, le parti instauravano un colloquio finalizzato alla valutazione di un possibile accordo transattivo per la conclusione del contenzioso;
- all'udienza del 08.03.2018, davanti il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro Sez. Lavoro, le parti addivenivano ad un accordo transattivo estintivo del giudizio pendente di cui al verbale di conciliazione giudiziale.

**RITENUTO** necessario, dunque, prendere atto dell'intervenuto verbale di conciliazione giudiziale, dando seguito ai patti e condizioni in esso previsti;

**PRESO ATTO**, quindi, della necessità di demandare al Dirigente dell'Area Personale la predisposizione del contratto di lavoro per la conseguente sottoscrizione secondo quanto statuito nel verbale di conciliazione redatto dinnanzi l'Autorità giudiziaria;

**VISTI:**

- L'accordo transattivo dell'08.03.2018 stipulato davanti il giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro;
- L'art. 20 del CCNL Ficei 2016-2018 per i dirigenti.

Tutto quanto sopra premesso a far parte integrante e sostanziale del presente

**DECRETA**

1. Di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell'accordo transattivo del 08.03.2018 stipulato davanti il giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro fra il CORAP e il dott. Fabrizio D'Agostino.
3. Di demandare al Dirigente dell'Area Personale la predisposizione del contratto di lavoro per la conseguente sottoscrizione secondo quanto statuito nel verbale di conciliazione redatto dinnanzi l'Autorità giudiziaria;
4. Di stabilire che il nuovo trattamento economico decorre dal 01.03.2018.
5. Di notificare il presente provvedimento alla parte interessata e all'Area del Personale.
6. Di demandare al responsabile la cura della pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott.ssa Rosaria Guzzo



**TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO**

**SEZIONE LAVORO**

**VERBALE DI CONCILIAZIONE**

Addì 8 marzo 2018, avanti il Giudice designato Dott.ssa Laura Orlando è stata chiamata la causa n.r.g. 2779/2017 tra

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE** (di seguito anche solo il "CORAP")

**C O N T R O**

**Dottor Fabrizio D'AGOSTINO** (di seguito anche solo il "Lavoratore")

Sono presenti:

- Il legale rappresentante del CORAP, Dott.ssa Rosaria Guzzo, assistita dall'Avv. Marco Giardetti;
- il Dottor Fabrizio D'Agostino, di persona assistito dall'Avv. Francesco Izzo

\*\*\* \*\*

**Antefatto alle intese che seguono**

1. con ricorso ex art. 633 c.p.c. il Lavoratore otteneva decreto ingiuntivo n. 358/2017 da parte dell'intestato Tribunale di Catanzaro sezione Lavoro per un importo pari ad € 106.094,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria per asserite differenze retributive dovute nel periodo luglio 2016 - luglio 2017 (di seguito anche solo il "Decreto Ingiuntivo");
2. a seguito della notifica del decreto ingiuntivo il CORAP proponeva opposizione con contestuale domanda riconvenzionale in virtù di asserite somme indebitamente percepite dal Lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. L'opposizione acquisiva il numero di ruolo generale 2779/2017 (di seguito anche solo la "Opposizione");
3. si costituiva il Lavoratore chiedendo il rigetto della opposizione spiegata dal CORAP e la conferma del decreto ingiuntivo;
4. nelle more il CORAP ed il Lavoratore raggiungevano un accordo:
  - al fine di definire transattivamente ogni e qualsivoglia questione dedotta e/o deducibile inerente alle rivendicazioni di cui al Decreto Ingiuntivo (incluse anche le medesime, rivendicate e/o rivendicabili, relative ai periodi antecedenti e successivi al Decreto Ingiuntivo e sino ad oggi) ed alla Opposizione con domanda riconvenzionale spiegata dal CORAP;

- al fine altresì di determinare le condizioni retributive del rapporto di lavoro a far data dal 1° marzo 2018 in poi;
5. tutto ciò premesso, le parti intendono conciliare, come in effetti conciliano in via novativa, la presente controversia ed ogni altro possibile contenzioso che potrebbe tra loro insorgere, alle seguenti

### CONDIZIONI

- a) le premesse fanno parte integrante della presente conciliazione e costituiscono patto tra le parti.
- b) il CORAP, pur senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese ed al solo fine di dirimere il presente e futuri contenziosi, riconosce al Lavoratore (che accetta) l'importo pari ad € 70.000,00 nette in relazione e transazione di ogni e qualsivoglia rivendicazione in fatto ed in diritto, ad ogni azione, atto e diritto azionati e/o azionabili, sottesi e/o derivanti e/o derivabili dal Decreto Ingiuntivo nonché relative ai periodi antecedenti e successivi al Decreto Ingiuntivo e sino ad oggi. L'importo suddetto verrà versato in 12 rate mensili di pari importo a far data dal cedolino relativo allo stipendio di marzo 2018. L'importo suddetto verrà comunque inserito (ferma restando la rateizzazione di pagamento suddetta) in cedolino separato da emettersi contestualmente all'emissione del cedolino dello stipendio di marzo 2018;
- c) al contempo il CORAP propone al Lavoratore (che accetta) le seguenti condizioni retributive inerenti al rapporto di lavoro (condizioni che avranno decorrenza dalla data del 1° marzo 2018 e che avranno carattere novativo rispetto alle precedenti applicate al rapporto di lavoro di qualsiasi natura esse fossero e da qualsiasi fonte traessero origine, sostituendo quindi ogni diversa ed ulteriore statuizione):
- retribuzione annua lorda pari ad € 74.500,00 come da retribuzione prevista per i "dirigenti" dall'art. 20 CCNL Dirigenti Ficei 2016 - 2108, lettera c) secondo alinea;
  - assegno ad personam annuo lordo non riassorbibile pari ad € 15.000,00 lordi in cifra fissa per l'intera durata del rapporto di lavoro e da versarsi mensilmente pro-quota per l'intera durata del rapporto di lavoro e non aumentabile in virtù di qualsivoglia evento contrattuale e/o legale;

- adeguamenti retributivi (i.e. scatti biennali) previsti dal CCNL Dirigenti Ficei 2016-2018 operanti esclusivamente sulla voce di retribuzione annua lorda e non sull'assegno ad personam;

d) il Lavoratore accetta le condizioni proposte dal CORAP ai punti b) e c) che precedono ed al contempo dichiara con la sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione e con l'adempimento da parte del CORAP a quanto stabilito ai punti b) e c) che precedono, dichiara di rinunciare, nei confronti del CORAP (ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo) agli atti ed all'azione sottesi al ricorso per decreto ingiuntivo delle premesse (per come poi ribaditi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo alla cui memoria di costituzione rinuncia), rinunciando altresì al decreto ingiuntivo n. 358/2017 Tribunale Lavoro di Catanzario, nonché ai diritti, azioni ed atti azionati e/o azionabili nei confronti del CORAP relativamente ai periodi antecedenti e successivi al Decreto Ingiuntivo e sino alla data odierna, dichiarando quindi di non aver più nulla da rivendicare a tal riguardo;

e) Il CORAP accetta le rinunce tutte formulate dal Lavoratore ai punti che precedono e, a sua volta, dichiara di nulla avere a pretendere nei confronti del Lavoratore in relazione a quanto esposto nella Opposizione a decreto ingiuntivo ed alla relativa domanda riconvenzionale cui rinuncia; il Lavoratore accetta le rinunce della Società che precedono.

f) Le parti dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto di dare/avere per come specificati nel presente Verbale di Conciliazione e, pertanto, dichiarano cessata tra loro la materia del contendere, salvo il corretto adempimento di tutte le condizioni di cui al presente verbale, dichiarando e concordando infine sulla natura di transazione generale novativa del presente Verbale di Conciliazione e delle pattuizioni ivi contenute in relazione alle prescrizioni ed agli istituti qui concordati;

g) In aggiunta a tutto quanto precede il CORAP si impegna, altresì, a corrispondere, a titolo di spese legali sostenute dal Lavoratore, direttamente al suo legale Avv. Francesco Izzo (anche per conto dell'Avv. Stefano Costarella) un concorso alle spese legali pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA, detratta R.A.), entro e non oltre giorni 60 dalla sottoscrizione del presente verbale di

conciliazione mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN della stesso che fornirà mediante invio di notula. L'avv.to Izzo, anche per l'Avv. Stefano Costarella, sottoscrive il presente accordo per accettazione di quanto concordato

h) Per il resto le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali (l'avv. Izzo anche per l'Avv. Stefano Costarella) sottoscrivono il presente verbale anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Nuova Legge Professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dottor Fabrizio D'Agostino

Avv. Francesco Izzo

Dott.ssa Rosaria Guzzo (n.g.)

Avv. Marco Giardetti

Il Giudice

Dott.ssa Laura Orlando

Il Cancelliere